



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO PARI A EURO 14.943,45 DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA (ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000) – COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO – SEZIONE 1 – PROC. N. R.G. 899/2021 – SENTENZA N. 527/22.

Tra la società [REDACTED] e l'Agenzia dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Torino – Territorio era insorto un contenzioso in merito alla riattribuzione delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare [REDACTED]

[REDACTED] L'Agenzia e la società, in data 08/10/2020, avevano concordato in sede di Conciliazione giudiziale ex art. 48 D. Lgs. 546/92, la rideterminazione delle rendite catastali degli immobili in questione e la CTP di Torino, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, aveva dichiarato, con sentenza n. 624, depositata il 22/10/2020, cessata la materia del contendere.

A seguito di tale vicenda, la società [REDACTED] presentava alla Città di Torino, in data 26/5/2021, istanza di rimborso IMU per la restituzione della maggiore imposta versata per le annualità dal 2015 al 2020.

Dalla disamina della pratica, l'Ufficio rimborsi IMU verificava che alcune unità immobiliari erano classificate nel gruppo catastale D e pertanto per esse trovava applicazione l'art. 1 comma 380 lettera f L. 228/2012, secondo il quale *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*.

In data 05/11/2021 (PEC Prot.n.ro 00034879), l'Ufficio rimborsi IMU comunicava l'accoglimento dell'istanza di rimborso della somma di €. 3.821.222,97 suddivisa in €. 1.123.350,45 (quota comunale) e €. 2.697.872,52 (quota statale).

Su richiesta dei legali della società, l'Ufficio rimborsi IMU intratteneva incontri in video riunione in data 26/11/2021 e 03/12/2021, nel corso dei quali le parti concordavano di procedere al rimborso a mezzo compensazione di altre entrate tributarie, così come previsto dal Regolamento Entrate della Città n. 267. In particolare: la somma di €. 1.123.350,45 (quota comuna-



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

le) veniva compensata con l'IMU dovuta in sede di saldo 2021 (per € 606.875,11) e con quota parte della TARI dovuta in sede di saldo anno 2021 (per € 516.475,34), entrambe in scadenza il 16/12/2021.

I legali di controparte comunicavano l'accoglimento della proposta formulata in data 10/12/2021 con PEC prot. N.ro 39458.

Per quanto riguarda il rimborso della quota di competenza dello Stato, sin dal 05/11/2021 l'Ufficio rimborsi sollecitava l'invio del codice IBAN da indicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per dar corso al rimborso. L'IBAN veniva comunicato dai legali della società con mail del 19/01/2022.

Successivamente, così come disposto dal D.M. 24 febbraio 2016 e dalla circolare del MEF n. 1/DF del 14 aprile 2016, l'Ufficio Rimborsi provvedeva alla comunicazione - tramite piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze - dell'esito positivo dell'istruttoria di rimborso, affinché lo stesso Ministero potesse provvedere all'accredito a favore della società contribuente. L'accredito delle somme di competenza statale a favore di [REDACTED] avveniva in data 31/03/2022.

Nonostante l'Ufficio avesse predisposto il rimborso nei termini di legge, entro i 180 giorni dalla richiesta, come previsto dall'art. 1, comma 164, della L. 296/2006 e dall'art. 13 Regolamento delle Entrate Tributarie della Città di Torino, liquidando prontamente il rimborso della quota di propria competenza e demandando allo Stato la liquidazione della quota di competenza erariale, secondo le modalità disposte dal D.M. 24 febbraio 2016 e dalla circolare MEF n. 1/DF 14/04/ 2016, la Società presentava ricorso avverso il suddetto provvedimento di rimborso, eccependo il mancato versamento della quota Stato e sostenendo che, essendo decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso senza ottenere l'accredito di tale quota, si fosse perfezionato il silenzio rifiuto ex art. 21 D. Lgs. 546/92.

La normativa di riferimento in tema di rimborsi IMU (D.M. 24 febbraio 2016 e circolare MEF n. 1/DF 14/04/ 2016) non dispone alcun onere in capo al Comune di anticipare il rimborso della quota di imposta di competenza statale. Tuttavia con Sentenza CTP 527/01/2022, depositata il 29/06/2022, i giudici di prime cure accoglievano il ricorso [REDACTED] in considerazione che il D.M. 24 febbraio 2016 *"non esclude che il Comune possa procedere direttamente al rimborso del contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato"*, condannava la Città a procedere direttamente al rimborso delle somme erroneamente versate allo Stato (pari



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Risorse Finanziarie
Divisione Tributi e Catasto
Ufficio contenzioso

ad € 2.697.872,52), oltre che al pagamento delle spese processuali liquidate dal giudice in €.
11.200,00.

In merito al rimborso della quota IMU di competenza dello Stato, a seguito di espressa richiesta dell'Ufficio ai legali della società ricorrente, solo in data 01/08/2022 questa Amministrazione veniva a conoscenza dell'avvenuto accredito da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze avvenuto in data 31/03/2022.

Per quanto concerne le spese processuali, i legali di controparte con mail del 16/09/2022 presentavano una Nota spese ex art. 91 c.p.c., comprensiva delle voci dei compensi per difesa tecnica, rimborso spese forfettario nella misura del 15% ex L. 247/2012, altre spese, C.P.A. al 4%, IVA al 22%, contributo unificato, marche da bollo, per un importo complessivo di **€ 17.893,53**. Tenuto conto che [REDACTED] ha titolo ad esercitare la detrazione dell'IVA, essa non deve essere rimborsata dal Comune, non rappresentando un "costo" della società.

Sulla scorta delle sovraesposte considerazioni, si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio di cui riconoscere la legittimità ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con specifico atto del Consiglio Comunale per un importo di € 14.943,45 a titolo di spese legali.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio dell'anno 2022, sul capitolo 12600014001 TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti. Pertanto è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
TRIBUTI E CATASTO
D.SSA MARIA ASSUNTA PETROZZINO
(firmato digitalmente)

Spett.le Comune di Torino

Alla c/a del Servizio Amministrazione Gestione
Finanziaria

(via posta elettronica ordinaria all'indirizzo:

Bilancio.tributi@comune.torino.it)

Nota spese di lite come da sentenza CTP Torino n. 527/01/2022

A. Compensi per difesa tecnica	11.200,00 €
B. Rimborso Forfetario spese (15%)	1.680,00 €
C. Altre spese: raccomandata per CTR Piemonte (invio richiesta certificato di attestazione di passaggio in giudicato)	13,70 €
D. Previdenza (4%)	515,75 €
E. IVA (22%)	2.950,08 €
F. Contributo Unificato di iscr. Ricorso	1.500,00 €
G. Marche da bollo per ritiro certificato di passaggio in giudicato della sentenza CTR Piemonte n. 624/III/2020	34,00 €
TOTALE:	<u>17.893,53 €</u>